Informazioni di base e consigli per una pacifica convivenza fra umani e quattro zampe, l’osservanza delle normative di legge e il rispetto per l’ambiente e gli altri cittadini.

Quasi una famiglia su due vive con un animale domestico, cane o gatto che sia, che risultano essere i più diffusi nella nostra società e ai quali l’uomo si rivolge prioritariamente per l’instaurazione di un rapporto privilegiato e di reciproco beneficio.

E’ ormai ampiamente riconosciuto il valore del rapporto uomo-animale ed il ruolo affettivamente rilevante nella vita di milioni di cittadini-proprietari, basti pensare al sempre più diffuso impiego degli animali nelle terapie assistite (pet-therapy), al significato che tale relazione assume con persone anziane (per le quali spesso rappresentano l’unico affetto) o disabili, e al grandissimo valore educativo della relazione uomo-animale nell’infanzia, scientificamente riconosciuto.

Siamo convinti che le famiglie che ospitano un animale domestico siano in genere più felici, con un rapporto più

equilibrato con la natura e l’ambiente circostante.

Sul possesso e la conduzione dei cani intervengono diversi tipi di norme e diversi organismi pubblici e privati ognuno con obblighi e competenze diverse.

In ogni risposta troverete il riferimento normativo corrispondente, nella speranza di essere stati sufficientemente chiari ed esaustivi. Dove non espressamente citato, si fa comunque riferimento alle nuove **DIRETTIVE IN MATERIA DI LOTTA AL RANDAGISMO E PROTEZIONE DEGLI ANIMALI D’AFFEZIONE L.R. n. 21 del 18.5.1994** e s.m.i. pubblicate come allegato alla Delib.G.R. n. 17/39 del 27.4.2010.

**Devo iscrivere e quando il cane all’anagrafe canina Regionale?**

È obbligatoria l’iscrizione all’anagrafe canina di tutti i cani presso il Servizio Veterinario dell’Azienda SSL competente per territorio (ASSL N. 6 di Sanluri) e la relativa inoculazione indolore del cosiddetto microchip.

L’articolo 4 della Legge regionale n. 21/1994 della Regione Sardegna prevede che i proprietari o i detentori, a qualsiasi titolo, residenti in Sardegna o ivi dimoranti per un periodo di tempo superiore ai 90 giorni, devono iscrivere gli animali entro il termine di 10 giorni dalla nascita o, comunque, dall’acquisizione del possesso; allo stesso ufficio dovrà essere denunciato lo smarrimento o la morte dell’animale entro 7 giorni dall’evento.

Il proprietario o il detentore è tenuto a comunicare entro 30 giorni l’eventuale cambio di residenza.

L’omessa iscrizione (art. 4 comma 2 L.R 21/94) all’anagrafe è punita con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma di euro da 154,93 a 516,45.

Il cane iscritto all’anagrafe è contrassegnato da un codice di riconoscimento, mediante inoculazione di un microprocessore sottocutaneo (microchip), effettuata sul lato sinistro del collo.

Il microprocessore contiene in memoria un codice alfanumerico di quindici cifre inalterabile e unico, che può essere evidenziato da apposito lettore.

Al proprietario verrà rilasciato un documento riportante i dati anagrafici dell’animale e un adesivo riportante il codice a barre alfanumerico corrispondente al microchip.

La mancata sottoposizione all’inoculazione è punita con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma di euro 51,64 (violazione art. 5 comma 1 LR 21/94).

**Le cure sanitarie del nostro amico a quattro zampe**

E’ consigliabile portare il nostro amico a quattro zampe dal Veterinario di fiducia almeno due volte all’anno, di cui una in occasione del richiamo dei vaccini.

Si Ricorda che in base all’art. 32 della legge 432/2000 nella dichiarazione dei redditi si può portare in detrazione il 19% delle spese veterinarie sostenute nell’anno precedente, per gli “animali legalmente detenuti a scopo di compagnia e pratica sportiva” come previsto dal Decreto n. 289, 6 giugno 2001, del Ministro delle Finanze.

**La sterilizzazione: i pro e i contro**

Strumento fondamentale per combattere abbandoni e randagismo, la sterilizzazione è un atto di responsabilità che non incide sulla vita dell’animale.

Anche nella nostra Sardegna è molto diffuso il pregiudizio infondato che un cane femmina debba fare per forza almeno una cucciolata; a tal proposito è scientificamente assodato che la sterilizzazione pone al riparo la nostra cagna da patologie spesso mortali, quali tumori a carico dell’apparato riproduttivo e delle mammelle.

La sterilizzazione dei maschi ne diminuisce la carica aggressiva nei confronti di altri soggetti dello stesso sesso.

Una piccola attenzione nell’alimentazione ed i consigli del veterinario eviteranno il piccolo inconveniente di un cane sovrappeso.

La sterilizzazione è obbligatoria per i randagi nei canili.

**Portare il cane a spasso: la pulizia dei marciapiedi, di giardini e aree pubbliche**

Gli escrementi dei nostri cani vanno rimossi, è sufficiente una busta di plastica, e smaltiti nei cassonetti dei

rifiuti.

Si deve portare sempre con sé durante la passeggiata con il quattro zampe una busta di plastica o l’apposita paletta con sacchetto.

Si compirà un dovere civico e si abbasserà, peraltro, il tasso di intolleranza nei confronti dei cani per una responsabilità non loro.

**Guinzaglio e/o museruola?**

In tutta Italia per condurre un cane in luoghi pubblici o aperti al pubblico come vie, parchi, negozi e sui mezzi di

trasporto pubblico, si deve rispettare l’articolo 83 del **DPR n.320 dell’8 febbraio 1954 “Regolamento di Polizia Veterinaria”** richiamato dall’**Ordinanza del ministero della salute del 12 dicembre 2006 “Tutela dell’incolumità pubblica dall’aggressività di cani”** pubblicata su GU n 10 del 13 gennaio 2007:

Art. 2.

1. I proprietari e i detentori di cani, analogamente a quanto previsto dall'art. 83, primo comma, lettere c) e d)

del regolamento di polizia veterinaria, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 8 febbraio 1954,

n. 320, hanno l'obbligo di:

a) applicare la museruola o il guinzaglio ai cani quando si trovano nelle vie o in altro luogo aperto al pubblico;

b) applicare la museruola e il guinzaglio ai cani condotti nei locali pubblici e sui pubblici mezzi di trasporto.

2. I proprietari e i detentori di cani di razza di cui all'elenco allegato devono applicare sia il guinzaglio sia la museruola ai cani sia quando si trovano nelle vie o in altro luogo aperto al pubblico sia quando si trovano nei locali pubblici o sui pubblici mezzi di trasporto

3. Gli obblighi di cui al comma 1 del presente articolo non si applicano ai cani per non vedenti o non udenti, addestrati come cani guida.

L'**Ordinanza del 3 marzo 2009** (Gazzetta Ufficiale Serie Generale n. 68 del 23 marzo) concernente la tutela dell'incolumità pubblica dall'aggressione dei cani ha introdotto sostanziali novità rispetto a quelle emanate nel passato.

In particolare ha eliminato l’elenco di "razze pericolose”, privo di riferimento scientifico in letteratura di medicina veterinaria , in quanto non è possibile stabilire il rischio di una maggiore aggressività dei cani in base alla loro razza o ai loro incroci.

**Responsabilità civile e penale dei proprietari:**

Ai fini della prevenzione del rischio di aggressione da parte di cani l'Ordinanza ha attribuito un ruolo fondamentale alla responsabilità dei proprietari.

Il proprietario di un cane, infatti, è sempre responsabile del benessere e del controllo del proprio animale, pertanto risponde sia civilmente che penalmente dei danni o lesioni che questi arreca a persone, animali o cose.

Viene inoltre introdotto per la prima volta l’obbligo di utilizzare sempre e in ogni luogo il guinzaglio ad una misura non superiore a mt. 1,50 per i cani condotti nelle aree urbane e nei luoghi aperti al pubblico - fatte salve

le aree per cani individuate dai Comuni - e di avere sempre con sé la museruola (rigida o morbida) da applicare

in caso di potenziale pericolo, nonché l’obbligo di affidare il proprio animale solo a persone in grado di gestirlo.

Il proprietario ed il detentore devono, inoltre, assumere informazioni sulle caratteristiche fisiche ed etologiche dei cani e sulle normative in vigore.

E' fatto obbligo a chiunque conduca il cane in ambito urbano raccoglierne le feci e avere con sé strumenti idonei alla raccolta delle feci.

**Percorsi formativi per i proprietari di cani:**

Per favorire la formazione e l’acquisizione di adeguate cognizioni sulla corretta detenzione di un cane e ai fini della prevenzione di danni o lesioni ad altri, i Comuni congiuntamente con i Servizi Veterinari delle Asl, avvalendosi anche degli Ordini professionali dei Medici Veterinari, delle Associazioni di Medici Veterinari, delle Facoltà di Medicina Veterinaria e delle Associazioni di Protezione degli Animali, devono mettere a disposizione dei percorsi formativi per i proprietari di cani. Tali percorsi formativi, con rilascio di specifica attestazione denominata patentino, divengono obbligatori per i proprietari di cani che richiedono una valutazione comportamentale in quanto impegnativi per la corretta gestione ai fini della tutela dell’incolumità pubblica identificati a livello territoriale.

Il Decreto del 26 novembre 2009 ha definito i contenuti del corso base.

Per la prima volta in Italia viene conferito un ruolo anche ai Medici Veterinari libero professionisti in materia di prevenzione. A loro infatti spetta l’informazione dei proprietari di cani che transitano dalle loro strutture rispetto alla possibilità o alla necessità di conseguire “il patentino”. Inoltre vengono posti in rete con i Servizi Veterinari pubblici al fine di segnalare situazioni di rischio a tutela della salute pubblica.

**Registro dei cani morsicatori e con problemi di comportamento:**

I Servizi Veterinari delle ASL, nel caso in cui rilevino un rischio, stabiliscono le misure di prevenzione e la necessità di eventuali interventi terapeutici comportamentali cui devono essere sottoposti i cani che richiedono una valutazione comportamentale in quanto impegnativi per la corretta gestione ai fini della tutela dell’incolumità pubblica e tengono un registro aggiornato di tali soggetti.

I proprietari dei cani iscritti nel registro devono obbligatoriamente stipulare una polizza di assicurazione di responsabilità civile e applicare contestualmente guinzaglio e museruola al proprio animale quando si trovano in

aree urbane e nei luoghi aperti al pubblico.

**Divieti**

L'Ordinanza del 3 marzo 2009 vieta:

l'addestramento di cani che ne esalti l'aggressività;

qualsiasi operazione di selezione o di incrocio di cani con lo scopo di svilupparne l'aggressività;

la sottoposizione di cani a doping, così come definito all'art. 1, commi 2 e 3, della legge 14 dicembre 2000, n. 376;

gli interventi chirurgici destinati a modificare la morfologia di un cane o non finalizzati a scopi curativi, con particolare riferimento a:

o recisione delle corde vocali;

o taglio delle orecchie;

o taglio della coda, fatta eccezione per i cani appartenenti alle razze canine riconosciute alla F.C.I. con caudotomia prevista dallo standard, sino all'emanazione di una legge di divieto generale specifica in materia. Il taglio della coda, ove consentito, deve essere eseguito e certificato da un medico veterinario, entro la prima settimana di vita dell'animale;

la vendita e la commercializzazione di cani sottoposti a tali interventi chirurgici.

Gli interventi chirurgici su corde vocali, orecchie e coda sono consentiti esclusivamente con finalità curative e con modalità conservative certificate da un medico veterinario. Il certificato veterinario segue l'animale e deve essere presentato ogniqualvolta richiesto dalle autorità competenti.

Gli interventi chirurgici effettuati in violazione al presente articolo sono da considerarsi maltrattamento animale ai sensi dell'articolo 544-ter del codice penale.

**Un minorenne può portare a spasso un cane?**

La risposta è sì, ed è in generale un ottimo allenamento di convivenza per il cane e per il ragazzo, responsabilizzato pure ad occuparsi attivamente delle esigenze del nostro amico a quattro zampe.

L’unico divieto viene stabilito dall’art. 2 comma 1 dell’Ordinanza Ministro della Salute del 9 settembre 2003, che

dispone di “acquistare, possedere o detenere cani di cui all’art. 1 (vedi tabella) : e) ai minori di 18 anni (…)”, per cui no alla passeggiata con pitbull o rottweiler per i minorenni.

**Le Ordinanze e i Regolamenti**

A livello locale i Sindaci hanno in genere adempiuto al Regolamento di Polizia Veterinaria emanando proprie Ordinanze applicative oppure i Comuni si sono dotati di specifiche norme locali più restrittive anche con propri Regolamenti.

Queste si sommano al Dpr 320 del 1954 ed all’Ordinanza Ministeriale già citate.

**Se scappa il cane cosa rischio? E per la custodia, in generale, cosa è previsto?**

Il proprietario o detentore di un cane è tenuto a comunicare alla ASL competente, oltre alla nascita o all’acquisizione della proprietà (Artt. 4 e 11), i seguenti eventi:

**furto o smarrimento:** tempestivamente per telefono (entro 48 ore al numero dedicato per le emergenze), con

conferma scritta entro quindici giorni dall’evento **(All. 10)**; la mancata comunicazione può configurare a seconda dei casi diverse violazioni (abbandono di animale, omessa custodia ecc.).

**morte:** notifica scritta entro quindici giorni **(All. 11)**;

**cambio di residenza:** entro trenta giorni. La comunicazione deve essere fatta alla ASSL di provenienza che, se

diversa da quella di destinazione, trasmette la variazione a quest’ultima per via informatica.

**cessione di proprietà**: entro quindici giorni **(All. 9)**. La comunicazione per l’aggiornamento della BDR è effettuata a cura del proprietario cedente, che notifica l’evento alla ASSL di appartenenza. Anche in questo caso la variazione in BDR sarà univoca, mediante notifica per via informatizzata alla ASSL di destinazione.

**L’articolo 672 del Codice penale**, depenalizzato ma sempre valido, punisce l’omessa custodia ed malgoverno di animali:“1. Chiunque lascia liberi o non custodisce con le debite cautele animali pericolosi da lui posseduti o ne affida la custodia a persona inesperta è punito con l’ammenda fino a 250 euro.

Alla stessa pena soggiace: (...)

2. chi aizza o spaventa animali in modo da mettere in pericolo l’incolumità delle persone”.

**L’articolo 2052 del Codice civile** prescrive che “il proprietario di un animale o chi se ne serve per il tempo in cui lo ha in uso, è responsabile dei danni cagionati dall’animale, sia che fosse sotto la sua custodia, sia che fosse smarrito o fuggito, salvo che provi il caso fortuito”.

In tutto il territorio della Sardegna vige la **Legge Regionale n 21/94** “Tutela degli animali di affezione e prevenzione del randagismo” che all’articolo 16 recita:

**Modalità di custodia degli animali**

1. Chiunque possieda o detenga animali, a qualunque titolo, è obbligato a provvedere ad un trattamento adeguato alla specie, al mantenimento ed alla nutrizione degli stessi.

2. Gli animali devono disporre di uno spazio sufficiente, fornito di tettoia idonea a ripararli dalle intemperie e tale da consentire un adeguato movimento e la possibilità di accovacciarsi ove siano legati con catene. La catena, ove necessaria, deve avere una lunghezza minima di metri 5 oppure di metri 3 se fissata tramite un anello di scorrimento ed un gancio snodabile ad una fune di scorrimento di almeno 5 metri.

3. Chiunque custodisce presso la propria abitazione o in altri locali, in proprietà o in determinazione, animali, deve garantire loro condizioni igieniche e ambientali tali da non recare nocumento né alla loro salute, né all’igiene ed alla quiete delle persone.

La sanzione prevista per i contravventori, articolo 24 comma 5, va da 154,93 a 1549,37 euro.

**Il maltrattamento è punito!**

L’articolo 727 del Codice penale punisce il maltrattamento degli animali e “la detenzione in condizioni incompatibili con la loro natura”.

6.2. Il maltrattamento in senso stretto

L’art. 544 ter c.p. punisce con la reclusione da tre mesi ad un anno o con la multa da € 3.000,00 a € 15.000,00

chi per crudeltà o senza necessità:

a) cagiona una lesione a un animale o

b) lo sottopone a sevizie o comportamenti, fatiche, lavori che siano insopportabili per le sue caratteristiche

etologiche.

La stessa pena è prevista per chiunque:

c) somministra ad animali sostanze stupefacenti o vietate

d) li sottopone a trattamenti che procurano loro un danno alla salute.

Pertanto il reato di maltrattamento può essere ravvisato anche nel caso in cui l’animale sia sottoposto a sofferenze di tipo ambientale, comportamentale, logistico ed operativo.

6.6. La detenzione in condizioni incompatibili

L’art. 727 c.p., al primo comma, punisce con l’arresto fino ad un anno o con l’ammenda da 1.000 a 10.000 euro

chiunque abbandona animali domestici o che abbiano acquisito abitudini della cattività.

La norma, inoltre, punisce con l’arresto fino ad un anno o l’ammenda da € 1.000,00 a € 10.000,00 chi detiene animali in condizioni incompatibili con la loro natura, e produttive di gravi sofferenze.

Per valutare il grado di sofferenza di un animale, con riferimento alle condotte sopra descritte, è necessario accertare le caratteristiche naturali e di specie dello stesso, unitamente all’habitat e alle abitudini di vita. Sanzione da 1.032 a 5.164 euro. Pena che aumenta in caso di morte dell’animale con pubblicazione della sentenza.

Anche lo spargimento di sostanze velenose, (gli avvelenamenti tramite bocconi avvelenati sono purtroppo una pratica molto comune nella nostra regione e non solo) finalizzate o no all’uccisione di cani o altri animali di proprietà e vaganti è punito dall’articolo 638 del Codice Penale “Danneggiamento o uccisione di animali altrui”, dall’articolo 146 del Testo Unico delle Leggi Sanitarie (Regio Decreto 27 luglio 1934 n.1265) e dall’articolo 21 comma 1 lettera u) della legge 11 febbraio 1992 n.157 “Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio”.

**Se il mio cane morde cosa devo fare?**

Ogni qual volta un cane o un gatto manifestano la tendenza a mordere è bene rivolgersi ad un Medico Veterinario, egli sarà in grado di valutare se questo comportamento è derivato da uno stato di sofferenza o se effettivamente esiste un disturbo di altra natura. In quel caso sarà il Veterinario stesso a proporre la visita di un Medico Veterinario comportamentalista, oppure di far seguire all’animale un percorso di rieducazione con un operatore debitamente formato.

Se morde una persona, va assicurato subito il soccorso al ferito chiamando il 118 per le emergenze sanitarie.

Ai sensi dell’articolo 86 del DPR 320 del 1954, “Regolamento di Polizia Veterinaria”, il cane che ha morsicato persona o altro animale ai fini della prevenzione contro la rabbia,“deve essere isolato e tenuto in osservazione per dieci giorni nel canile comunale. L’osservazione a domicilio può essere autorizzata, su richiesta del possessore, soltanto se non risultano circostanze epizoologicamente rilevanti ed in tal caso l’interessato deve dichiarare di assumersi la responsabilità della custodia dell’animale e l’onere per la vigilanza da parte del Veterinario della ASSL”.

**Cosa devo fare se trovo un cane vagante/incustodito?**

Avvicinatelo con cautela, controllate se ha la medaglietta e/o il tatuaggio sulla coscia destra. In caso di mancanza di dati, chi trova un cane vagante, ai sensi della Legge nazionale n. 281 del 1991 sulla tutela degli animali d’affezione e la prevenzione del randagismo, deve denunciarne il ritrovamento presso una forza di Polizia Giudiziaria (Vigili Urbani, Carabinieri) o al Servizio Veterinario della ASSL (quest’ultimo ha una reperibilità 24 ore su 24 compresi giorni festivi).

Questa certifica la “condizione di cane vagante ritrovato”; in tal caso si esclude anche l’illecito di eventuale appropriazione indebita, la sussistenza dell’effettivo abbandono da parte del proprietario, la fuga dell’animale o lo smarrimento dello stesso e si solleva il cittadino da qualsiasi responsabilità.

Ci si può rivolgere, indifferentemente, alla Polizia Municipale, Carabinieri, Polizia di Stato, Corpo Forestale dello Stato e delle regioni a Statuto speciale, Guardia di Finanza, Guardia-parco, Guardie particolari giurate.

Anche i Veterinari delle ASSL e degli uffici del Ministero della Sanità svolgono questa funzione.

**E se trovo un cane ferito?**

In base alle leggi vigenti, deve essere attivo un servizio di pronto soccorsoper animali randagi, la cosa da fare è di chiamare prontamente Vigili Urbani o i Carabinieri che avviseranno il Servizio Veterinario dell’ASL di Sanluri, che ha una reperibilità diurna e notturna, che provvederà tramite il canile convenzionato al recupero dell’animale per il primo soccorso.

**L’abbandono di un cane è sanzionato?**

L’abbandono di un cane è sanzionato dall’articolo 727 del Codice penale con una pena pecuniaria da € 1.032 a

€ 5.164, pena che aumenta in caso di morte dell’animale e con pubblicazione della sentenza.

Chiunque sia testimone di un abbandono deve denunciarlo a qualsiasi forza di Polizia Giudiziaria.

Troverete un fac-simile di esposto denuncia sul sito: www.animalieanimali.it/forzedellordine.asp

**Selezione e addestramento, cosa non è lecito?**

Secondo l’articolo 1 dell’Ordinanza Ministeriale 12 dicembre 2006 sono vietati:

a) l’addestramento inteso ad esaltare l’aggressività dei cani;

b) l’addestramento inteso ad esaltare il rischio di maggiore aggressività o potenziale pericolosità di cani di

 incroci o razze a rischio aggressività;

c) qualsiasi operazione di selezione o di incrocio tra razze di cani con lo scopo di svilupparne l’aggressività;

d) la sottoposizione di cani a doping, così come definito all’art. 1, commi 2 e 3, della legge 14 dicembre 2000,

n. 376”.

**Cani in auto e in motocicletta**

Per le modalità di trasporto in auto anche dopo il varo della Legge 1 agosto 2003 n. 214 vige il comma 6 dell’articolo 169 del Codice della Strada, titolo V “Norme di comportamento”, Trasporto di persone, animali e oggetti sui veicoli a motore: “Sui veicoli diversi da quelli autorizzati a norma dell’articolo 38 del Decreto del Presidente della Repubblica 8 febbraio 1954, n. 320 (Regolamento di Polizia Veterinaria, per il trasporto a fini commerciali, ndr) è vietato il trasporto di animali domestici in numero superiore a uno e comunque in condizioni

da costituire impedimento o pericolo per la guida.

È consentito il trasporto di soli animali domestici, anche in numero superiore, purché custoditi in apposita gabbia o contenitore o nel vano posteriore al posto di guida appositamente diviso da rete od altro analogo mezzo idoneo che, se installati in via permanente, devono essere autorizzati dal competente ufficio del Dipartimento per i trasporti terrestri” .

Per un solo cane, quindi, nessuna rete divisoria, basta porlo sul sedile o vano posteriore.

Chi contravviene a questo comma 6 incappa espressamente nella previsione del successivo comma 10 che prevede “il pagamento di una somma da € 68,25 a € 275,10” ed un punto di penalità che si raddoppia – come tutte le perdite di punti – per chi ha la patente da meno di tre anni, conseguita successivamente alla data del 1° ottobre 2003.

Evitare sempre di lasciare l’animale chiuso in macchina al caldo, tenendo presente che non è sufficiente

 lasciare i vetri leggermente abbassati per garantire il suo benessere;

Non lasciare che stia a lungo affacciato al finestrino quando la macchina è in movimento;

Non esporlo direttamente all’aria condizionata;

Fare soste frequenti per permettergli di bere, passeggiare un po’ e “andare alla toilette”

Se il quattro zampe è soggetto al mal d’auto, prima di partire chiedere consiglio al veterinario per contenere il

 disagio legato alla nausea.

Sui mezzi a due ruote, articolo 170 del Codice della Strada, è permesso il trasporto di animali purché custoditi in apposita gabbia o contenitore che non sporga tanto lateralmente o longitudinalmente rispetto alla sagoma del mezzo, ovvero impediscano o limitino la visibilità del conducente.

No, quindi, al cagnolino posto quasi “a cavallo” del ciclomotore, come qualche volta succede di vedere, né tantomeno di corsa al seguito del “tutore” con pericolo di strangolamenti come casi già verificatisi.

**Altre misure di sicurezza:**

Evitate che mangi cibo estraneo durante le passeggiate fuori casa, avvelenamenti sempre in agguato.

Evitate piante e fiori velenosi per il cane come Tasso, Oleandro, Colchico e Aquilegia.

Lasciate sempre disponibile una ciotola d’acqua.

Attenzione all’altezza della ringhiera del balcone ed alla recinzione che non permetta di essere scavalcata o di

scavarvi sotto.

Evitate di lasciare il cane legato fuori dai negozi e supermercati se non potete controllarlo a vista.

**VIAGGIARE CON FIDO E MICIO**: Oggi è facile viaggiare con il proprio animale da compagnia all'interno dell'Europa. Per quanto riguarda i gatti, cani e i furetti, la legislazione comunitaria è stata armonizzata in quasi tutti i paesi dell'Unione. Occorre quindi soltanto accertarsi che il proprio animale abbia: una vaccinazione antirabbica valida; un transponder elettronico o un tatuaggio leggibile; un passaporto per animali da compagnia, che può essere rilasciato dal Servizio Veterinario della ASSL.

Per l'ingresso in Irlanda, a Malta, in Svezia e nel Regno Unito è richiesto anche un esame aggiuntivo per assicurarsi che la vaccinazione antirabbica sia stata efficace. Possono essere necessari anche trattamenti contro le zecche e la tenia. È possibile utilizzare il passaporto per animali da compagnia anche nei viaggi verso o da un paese confinante con l'UE dove la situazione della rabbia corrisponde a quella europea (ossia è considerata sotto controllo). Tali paesi comprendono: Andorra, Islanda, Liechtenstein, Principato di Monaco, Norvegia, San Marino, Svizzera e Città del Vaticano.

La Commissione europea raccomanda di consultare sempre il Veterinario in merito al paese di destinazione e alle circostanze specifiche prima di viaggiare con animali da compagnia.

**Posso portare il cane in bus? Ed in treno, aereo o nave?**

I cani devono essere muniti di guinzaglio e museruola a paniere; durante il trasporto devono essere tenuti in

modo da non arrecare fastidio e danno a persone o cose, non ingombrare i passaggi ne’ le porte.

Ecco un i punti della nuova disciplina per il trasporto degli animali **sui treni**:

I cani di piccola taglia, i gatti e gli altri piccoli animali da compagnia sono ammessi gratuitamente su tutti i treni nell’apposito trasportino (dimensioni massime cm 70x30x50 per tutte le categorie di treno).

I cani di qualunque taglia, muniti di museruola e guinzaglio sono ammessi su treni IC Plus, IC ed Espressi, a pagamento, nell’ultimo compartimento (ovvero negli ultimi 6 posti delle carrozze a salone) dell’ultima carrozza di 2^ classe. Il posto di fronte al viaggiatore con il cane non è prenotabile da altro cliente. L’eventuale presenza di contemporanea di cani “incompatibili” sarà, volta per volta, gestita dal personale di bordo, appositamente istruito.

I cani di qualunque taglia, muniti di museruola e guinzaglio, sui treni Regionali sono ammessi, a pagamento, sulla piattaforma o vestibolo dell’ultima carrozza con la sola esclusione delle ore di punta del mattino (fra le 7 e le 9) dei giorni feriali dal lunedì al venerdì, salva diversa indicazione da parte della Regione competente.

I cani di qualunque taglia (a pagamento) e gli altri piccoli animali da compagnia (negli appositi contenitori e gratuitamente), sono ammessi nelle carrozze cuccette e letto solo nel caso di disponibilità dell’intero compartimento.

Il trasporto dei cani guida per ciechi è ammesso gratuitamente su tutti i treni, senza vincoli.

Per tutti i cani ammessi al trasporto, l’accompagnatore deve essere in grado di presentare, in ogni momento, il certificato di iscrizione all’anagrafe canina dell’animale trasportato, secondo la normativa in vigore.

I cani reattivi (appartenenti a razze ritenute pericolose), secondo specifico elenco del Ministero del Lavoro, della Salute e delle Politiche Sociali, non sono ammessi.

**Trasporto aereo** di animali, se si desidera portare con sé il proprio animale da compagnia in aeroplano è fondamentale contattare la compagnia aerea prima di prenotare il biglietto. Ogni compagnia stabilisce condizioni diverse per il trasporto di animali da compagnia, ma generalmente è necessario: assicurarsi che l'animale viaggi in una cassa o una gabbia sicura; assicurarsi che l'animale sia stato sottoposto a tutte le vaccinazioni necessarie, nonché abbia certificati e permessi di ingresso per il paese di destinazione; assicurarsi che l'animale viaggi comodamente, abbia spazio sufficiente nella gabbia o nella cassa e abbia abbastanza cibo e/o acqua per il viaggio

**In nave** i cani devono essere muniti di guinzaglio e museruola e durante il viaggio vengono alloggiati nel canile

di bordo, se esistente.

Su alcune linee sono ammessi cani di piccola taglia in cabina previo benestare del Comandante.

**Posso portare il cane in spiaggia, in un ristorante, in un campeggio? E all’estero?**

Per le spiagge, i Sindaci delegati dalle Regioni in base all’articolo 105 comma 2 lettera l) del Decreto Legislativo

31 marzo 1998, n. 112, oltre che le Capitanerie di Porto, possono prevedere la possibilità di accesso dei Quattro zampe in alcuni arenili.

Al momento esiste solo la positiva esperienza dello stabilimento.

Per i ristoranti ed i pubblici esercizi di somministrazione in generale è in vigore

Per l’accesso in campeggi ed alberghi, sono sempre di più quelli che ne permettono l’accesso e segnalano tale

caratteristica su depliant e siti internet.

**Chiamo un’associazione di volontariato. Cosa può fare?**

Ogni associazione fornisce consigli ed aiuti diretti o indiretti, ognuna con una propria “specializzazione”.

Il loro ruolo non può e non deve sostituire quello dei servizi pubblici ed è fondamentale nella divulgazione dei diritti degli animali e di stimolo nei confronti delle Amministrazioni.

Le associazioni non hanno “poteri speciali” nell’intervento diretto sugli animali ma il riconoscimento dell’associazione nel Registro regionale del Volontariato è una garanzia per iscritti e cittadini riguardo al loro funzionamento.

Non tutte le Associazioni dispongono di un canile o rifugio proprio, dove ricoverano e curano un certo numero di

randagi, in attesa di una adozione; alcune possono contare su convenzioni con i comuni che consente ai volontari (prestazione volontaria) di far fronte alle spese per l’alimentazione e le cure veterinarie degli animali custoditi.

In altri casi esse si limitano a curare i randagi nei siti dove abitudinariamente stazionano ed a compiere una azione di controllo e denuncia delle varie situazioni di abuso e delle violenze che frequentemente vengono perpetrate nei confronti di inermi animali.

**Adottare un cane: come prenderne uno dai canili o dai rifugi delle Associazioni**

L’adozione di un cane dal canile può essere una valida alternativa ad altre forme di adozione: in primo luogo è una scelta d’amore, che attesta una particolare sensibilità nei confronti degli animali, oltre che una scelta di grande utilità sociale.

Il consiglio più importante per chi vuole adottare un cane dal canile è di non sceglierlo istintivamente sulla base dell’aspetto, ma di valutare le esigenze reali della famiglia e farsi indicare dagli operatori del canile i soggetti che meglio rispondono ai requisiti richiesti. D’altra parte occorre sfatare alcuni falsi miti relativamente ai cani del canile: che da adulti non possano affezionarsi, che le razze da caccia (di cui i canili sono pieni) non possano adattarsi ad una vita di famiglia, che i cani anziani siano più contenti di restare in canile dove hanno vissuto per

tanto tempo.

Per il benessere del cane la relazione che si instaura con un nucleo sociale stabile, cioè una famiglia adottiva, è

sempre migliore del tipo di relazione che può crearsi con gli altri cani e con gli operatori all’interno del canile, per quanto questo sia ben gestito.

Ed infatti è convinzione delle Associazioni animaliste che la soluzione migliore sia di trovare una famiglia per ogni cane.